

## **PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA MEDICINA GENERALE**

**Considerato** che il Piano vaccinale adottato con Decreto del 2 gennaio 2021, rappresenta lo strumento principale con cui contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, attraverso una definita strategia di vaccinazione,

**Sottolineato** che lo stesso piano prevede che “la governance sia assicurata dal coordinamento costante tra il Ministro della Salute, la struttura del Commissario e Regioni e Province autonome”,

**Rilevato** che si prevede che con l'aumentare della disponibilità dei vaccini, dovrà, fra l'altro, essere previsto il coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale, al fine di procedere alla vaccinazione della popolazione italiana nel più breve tempo possibile,

**Valutato** che il ruolo del medico di medicina generale è considerato fondamentale per l'incremento e la copertura vaccinale della popolazione, anche in relazione alla diretta vicinanza con i pazienti e in considerazione del rapporto fiduciario che li lega agli stessi,

**Tenuto conto** che il vigente ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. dispone già in merito alla effettuazione di attività vaccinale in capo ai medici di assistenza primaria, e che tra queste rientrano le vaccinazioni non obbligatorie, alle quali è possibile ricondurre la vaccinazione da anti-COVID-19,

**Tenuto conto**, altresì, che con l'ACN 21 giugno 2018 la contrattazione nazionale ha incluso tra i compiti dei medici di medicina generale anche la partecipazione alla attuazione degli obiettivi di politica sanitaria nazionale;

**Il Governo, le Regioni e le Province autonome,**

**FIMMG, SMI, SNAMI, INTESA SINDACALE**

**sottoscrivono** il presente Protocollo d'intesa che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento dei medici di medicina generale nella campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19 che dovranno essere successivamente declinate a livello regionale.

Le parti condividono la necessità che nell'ambito degli accordi a livello locale sia individuata, sulla base delle indicazioni e delle priorità definite a livello nazionale, anche nel Piano vaccinale, la platea dei soggetti da sottoporre a vaccinazione da parte dei medici di medicina generale, in relazione alla fascia di età, alle patologie e alle situazioni di cronicità.

L'approvvigionamento delle dosi di vaccino per ciascun medico di medicina generale dovrà avvenire in tempi certi e in quantità tali da consentire ad ogni medico la possibilità di garantire a tutti i propri assistiti che ne facciano richiesta la somministrazione del vaccino.

Il mancato adempimento da parte del medico ai compiti previsti dal presente protocollo a causa della mancata consegna allo stesso delle dosi necessarie a consentirgli di procedere alla somministrazione della vaccinazione ai propri assistiti richiedenti, non corrisponde ad omissione né è motivo per l'attivazione di procedura di contestazione disciplinare.

Al fine di garantire che le regioni e le province autonome trasmettano all'anagrafe vaccini nazionale anche i dati sulle vaccinazioni effettuate dai medici di medicina generale, i predetti medici sono tenuti a trasmettere i dati in questione con immediatezza, in modalità telematica, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento. Per la trasmissione dei dati, i medici dovranno attenersi alle indicazioni tecniche fornite dalla regione o P.A.. Quest'ultima metterà a disposizione il proprio sistema informativo vaccinale o usufruirà della piattaforma del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, nell'eventualità in cui abbia esercitato la facoltà di avvalersi della medesima piattaforma, in regime di sussidiarietà per le operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. I dati richiesti sono fondamentali per garantire la verifica delle coperture vaccinali sul territorio nazionale, per agevolare il monitoraggio delle somministrazioni dei vaccini a fini logistici e per consentire lo svolgimento di attività di sorveglianza immunologica e farmaco da parte del Ministero della salute.

Tra le prestazioni aggiuntive di cui all'Allegato D" del vigente ACN 23 marzo 2005 e smi per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, rientrano, come specificato nella parte B del nomenclatore tariffario incluso, le "prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria" le quali contemplano (punto 4) le "vaccinazioni non obbligatorie" alle quali è possibile ricondurre la vaccinazione anti Covid-19. Il richiamato "Allegato D" disciplina anche le modalità della prestazione e l'obbligo di dotazione specifica dello studio medico e pertanto si rinvia per i profili organizzativi e logistici a quanto già previsto a carico del medico per la somministrazione dei vaccini nell'ambito dei programmi di vaccinazione antinfluenzale. Laddove i profili organizzativi e logistici della vaccinazione anti Covid-19 da effettuarsi da parte dei medici di medicina generale non consentissero la vaccinazione presso gli studi dei mmg, andrà valutato l'intervento professionale dei medici di medicina generale presso i locali delle aziende sanitarie a supporto, nell'ambito di incarichi libero professionali.

La struttura del Commissario straordinario Covid-19, assicura la fornitura dei vaccini e dei materiali ausiliari e di consumo secondo le modalità che saranno individuate a livello regionale, tenuto conto anche degli ordinari canali di gestione vaccinale, e della popolazione che i mmg dovranno vaccinare in funzione dei piani regionali di vaccinazione, delle caratteristiche di conservazione dei singoli vaccini e della disponibilità di strumenti di conservazione e trasporto.

Laddove a livello regionale dovessero insorgere difficoltà logistiche per la distribuzione dei vaccini ai mmg, il Commissario, su richiesta delle Regioni e di concerto con il Ministero della salute, potrà valutare le concrete modalità ulteriori di intervento sussidiario per affrontare le eventuali criticità.

Il finanziamento delle prestazioni aggiuntive, tra cui rientrano le vaccinazioni non obbligatorie, è a carico di quota parte del fondo sanitario nazionale. Pertanto, l'assegnazione ai mmg delle vaccinazioni anti Covid-19 rende necessario un finanziamento aggiuntivo. Il richiamato "Allegato D" del vigente ACN 23 marzo 2005 e smi prevede che per l'effettuazione delle vaccinazioni non obbligatorie vada riconosciuto al medico un trattamento economico complessivo pari ad euro 6,16.

A tal fine vi è l'impegno del Governo ad adottare un provvedimento di urgenza per lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure contenute nel presente protocollo d'intesa.

Si conferma, altresì, per garantire l'adeguata organizzazione per le attività vaccinali a cui è chiamato a contribuire il medico di medicina generale, l'utilizzo delle risorse di cui al comma 468 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, secondo quanto disposto successivamente dagli accordi regionali.